



**SCHEDA
INFORMATIVA**

**REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

*relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i
prodotti artigianali e industriali e che modifica i
regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753*

Testo del nuovo Regolamento al seguente [LINK](#)

Indice

1. Introduzione al Regolamento	2
<i>1.1 Obbiettivi</i>	2
<i>1.2 Ambito di applicazione</i>	3
<i>1.3 Tabella delle definizioni chiave</i>	3
<i>1.4 Requisiti per l'indicazione geografica</i>	4
2. Registrazione delle indicazioni geografiche	4
2.1 Fase nazionale	4
<i>2.1.1 Presentazione della domanda</i>	5
<i>2.1.2 Esame della domanda da parte dell'autorità competente</i>	9
<i>2.1.3 Procedura nazionale di opposizione</i>	9
<i>2.1.4 Decisione adottata nel quadro della fase nazionale</i>	10
<i>2.1.5 Protezione nazionale temporanea</i>	10
<i>2.1.6 Schema riassuntivo della fase nazionale</i>	11
2.2 Procedure a livello di Unione	11
<i>2.2.1 Presentazione delle domande all'Ufficio</i>	11
<i>2.2.2 Esame della domanda e pubblicazione ai fini dell'opposizione</i>	12
<i>2.2.3 Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale</i>	13
<i>2.2.4 Procedura di opposizione a livello di Unione</i>	13
<i>2.2.5 Procedura relativa alla notifica di osservazioni</i>	14
<i>2.2.6 Decisione dell'Ufficio in merito alla domanda</i>	14
<i>2.2.7 Periodi transitori per l'uso di un'indicazione geografica</i>	15
<i>2.2.8 Schema riassuntivo delle procedure a livello di Unione</i>	16
3. Decisione della Commissione in merito alla domanda	16
4. Modifica del disciplinare	16
5. Cancellazione	18
6. Ricorso	18
7. Protezione dell'indicazione geografica	19
8. Compiti delle associazioni produttori	20
9. Verifica della conformità del disciplinare di produzione basata sull'autodichiarazione	21
10. Tasse	24

1. Introduzione al Regolamento (Art. 1)

Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali**, il primo strumento europeo per la tutela dei prodotti non agroalimentari.

Il Regolamento costituisce una delle principali proposte del piano d'azione sulla proprietà intellettuale presentato dalla Commissione europea nel novembre 2020 ed integra la già esistente protezione UE per le indicazioni geografiche nel settore agricolo.

Nello specifico, il provvedimento stabilisce norme concernenti:

- a) **la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali** in possesso di una data qualità, reputazione o un'altra caratteristica legata alla loro origine geografica; e
- b) **le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell'ambito dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche** («Atto di Ginevra»), amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

1.1 Obiettivi (Art. 2)

Il provvedimento fissa disposizioni riguardanti:

- a) **i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche**, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
- b) **una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche** che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- c) **la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato**;
- d) **informazioni affidabili e una garanzia di autenticità** dei prodotti designati da un'indicazione geografica per il consumatore;
- e) **i controlli e l'applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali**, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l'Unione, anche nel commercio elettronico, che assicurino al contempo l'integrità del mercato interno;
- f) **uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune**.

1.2 Ambito di applicazione (Art. 3)

Il provvedimento si applica esclusivamente ai prodotti artigianali e industriali, **sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione i prodotti agricoli o alimentari, i vini e le bevande spiritose.**

1.3 Tabella delle definizioni chiave (Art. 4)

Definizione chiave	Descrizione
« <i>prodotti artigianali e industriali</i> »	a) Prodotti realizzanti interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito;
« <i>produttore</i> »	b) Prodotti realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine. Operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali.
« <i>associazione di produttori</i> »	Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto.
« <i>fase di produzione</i> »	Qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l'immissione sul mercato.
« <i>tradizionale</i> »	Prodotto originario di una determinata zona geografica: quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra.
« <i>termine generico</i> » ¹	a) il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era

¹ Per stabilire se un termine sia generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
a) della situazione esistente nelle zone di consumo;

originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell'Unione;

- b) un termine comune all'interno dell'Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto;
- c) un termine che non si riferisce a un prodotto specifico.

1.4 Requisiti per l'identificazione geografica (Art. 6)

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come IG², il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

- a) **essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;**
- b) **la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso; e**
- c) **almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.**

2. Registrazione delle indicazioni geografiche (Art. 7)

La procedura di registrazione dell'IG per i prodotti artigianali e industriali comprende due fasi; **la prima fase si svolge a livello nazionale, la seconda fase prevede invece procedure a livello di Unione.**

2.1 Fase nazionale (Art. 12-20)

Il provvedimento pone in capo agli Stati membri la designazione di **un'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.** ³

Tale autorità competente è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione.

b) del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

² I prodotti contrari all'ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.

³ Il Regolamento prevede inoltre che due o più Stati membri possano concordare che l'autorità competente di uno di tali Stati membri sia responsabile della fase nazionale anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri.

2.1.1 Presentazione della domanda (Art. 13)

La domanda di registrazione di un IG per un prodotto ordinario dell'Unione va presentata dal richiedente all'autorità competente dello Stato membro di cui il prodotto è originario. La domanda può essere presentata da **un'associazione di produttori** o, in alternativa, da un **singolo produttore se soddisfa le seguenti condizioni:**

- a) **la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda;**
e
- b) **la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe,** ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.

Un'autorità locale o regionale designata da uno Stato membro, diversa dall'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche, **o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiederete⁴.**

L'autorità competente consente ai richiedenti di presentare le domande per via elettronica.

Le entità locali o regionali dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori o del singolo produttore sono autorizzate a fornire assistenza per quanto riguarda la preparazione della domanda e la relativa procedura.

Per la domanda di registrazione di un IG occorre presentare la seguente documentazione:

Tipologia di documento	Contenuto del documento
«disciplinare di produzione» Art. 9	Il nome da proteggere come IG, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nelle prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento Il tipo di prodotto

⁴La domanda indica i motivi di tale designazione.

	La descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime
	La specificazione della zona delimitata e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto che si vuole proteggere come IG
	Gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, anche mediante l'indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata
	La descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente delle pratiche specifiche utilizzate
	Informazioni relative all'imballaggio qualora il richiedente decida che l'imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata
	Qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto
	L'indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata in un paese diverso dallo Stato membro di cui è originario il nome del prodotto
	Altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un'associazione di produttori
<p align="center"><i>«documento unico»</i></p> <p align="center">Art. 10</p>	Il nome da proteggere come indicazione geografica
	Il tipo di prodotto
	Una descrizione del prodotto ed eventualmente informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura

	Una delimitazione concisa della zona geografica
	La descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame
<p>Se il richiedente è una micro, piccola o media impresa (MPMI) o un'associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, l'autorità competente designata dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori o del singolo produttore si adopera per fornire assistenza, su richiesta del richiedente e fatta salva la decisione sulla domanda, nella preparazione del documento unico conformemente alla sua prassi amministrativa.</p>	
<p>«documentazione di accompagnamento»</p> <p>Art. 11</p>	Il nome e i recapiti del richiedente
	Il nome e i recapiti dell'autorità competente designata, e, se del caso, dell'organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione
	Informazioni su eventuali limitazioni dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie, proposte dal richiedente o dall'autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell'esame da parte nell'autorità nazionale competente della domanda e di eventuali opposizioni
	Qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente

Fac simile documento unico

GU L del 27.10.2023

IT

ALLEGATO II

MODULO STANDARD PER I DOCUMENTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Documento unico di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

[Indicare il nome come figura al punto 1:] *...*

Numero UE: [esclusivamente per uso UE]

1. Nome o nomi [dell'indicazione geografica proposta] ...

[Indicare il nome da proteggere come indicazione geografica oppure il nome registrato in caso di richiesta di modifica del disciplinare di produzione]

2. Stato membro o paese terzo ...

3. Descrizione del prodotto

3.1. Tipo di prodotto ...

3.2. Descrizione del prodotto designato dal nome di cui al punto 1. ...

[Per identificare il prodotto, utilizzare le definizioni e le norme per esso comunemente utilizzate. Nella descrizione del prodotto devono esserne messe in risalto le specificità, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo o gli obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo]

3.3. Fasi di produzione specifiche che devono avere luogo nella zona geografica delimitata ...

[Giustificare eventuali restrizioni o deroghe]

3.4. Norme specifiche in materia di imballaggio del prodotto designato dal nome di cui al punto 1 ...

[Se del caso, giustificare eventuali restrizioni riguardanti il prodotto in modo specifico]

3.5. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto designato dal nome di cui al punto 1 ...

[Se del caso, giustificare eventuali restrizioni]

4. Definizione concisa della zona geografica ...

[Se opportuno, inserire una cartina della zona geografica]

5. Legame con la zona geografica ...

[Indicare il legame tra la zona geografica e la data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto.

A tal fine, indicare su quali di tali fattori si basa il legame, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame]

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione (che l'autorità competente o l'Ufficio aggiungerà, una volta disponibile)

(*) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj>).

2.1.2 Esame della domanda da parte dell'autorità competente (Art. 14)

Una volta ricevuta la domanda, l'autorità competente **verifica la conformità rispetto ai requisiti per l'IG** e la presenza di **tutte le informazioni necessarie**.

Se consta che la domanda è incompleta o inesatta, **l'autorità competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla entro un termine stabilito**.

Se a seguito dell'esame della domanda constatata che la domanda non soddisfa i requisiti e non fornisce le informazioni necessarie, **l'autorità competente respinge la domanda**.

In caso contrario, l'autorità avvia la **procedura nazionale di opposizione**.

2.1.3 Procedura nazionale di opposizione (Art. 15)

Se a seguito dell'esame della domanda, l'autorità competente constatata che essa soddisfa i requisiti per l'IG e fornisce tutte le informazioni necessarie, viene avviata la **procedura nazionale di opposizione**.

Tale procedura prevede la **pubblicazione della domanda** e **un periodo di almeno due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione**, entro il quale qualsiasi persona avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o negli Stati membri di cui il prodotto in questione è originario può presentare **un'opposizione alla domanda presso l'autorità competente**⁵.

Se ritiene che **l'opposizione sia ammissibile**, entro due mesi dalla sua ricezione l'autorità competente invita l'opponente nazionale e il richiedente ad avviare **consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi**, al fine di raggiungere una composizione amichevole.

Il richiedente comunica poi all'autorità competente l'esito di tali consultazioni, comprese eventuali modifiche della domanda concordate con l'oppositore nazionale.

In qualsiasi momento durante tale periodo e su richiesta congiunta dell'opponente nazionale e del richiedente, **l'autorità competente può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi**.

Un'opposizione si basa su uno o più dei seguenti motivi:

- a) l'indicazione geografica proposta **non possiede i requisiti per la protezione** previsti dal Regolamento;

⁵ Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di tale procedura di opposizione.

- b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta costituisce un **termine generico**, un **omonimo**⁶ o, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, **il nome proposto è tale da indurre in errore il consumatore rispetto alla vera identità del prodotto**⁷; oppure
- c) **la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudica l'esistenza di un nome identico** o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure **l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione della domanda.**

2.1.4 Decisione adottata nel quadro nazionale (Art. 16)

Se dopo l'esame della domanda e la valutazione dell'esito della procedura di opposizione, comprese eventuali modifiche della domanda concordate, constatata che sono soddisfatti tutti i requisiti, **l'autorità competente adotta una decisione favorevole senza indebito ritardo e presenta la domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Viceversa, l'autorità competente respinge la domanda.**

L'autorità competente rende pubblica la sua decisione e pubblica per via elettronica il disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

Qualsiasi parte avente interesse legittimo ha il diritto di ricorrere contro la decisione adottata dall'autorità competente.

2.1.5 Protezione nazionale temporanea (Art. 18)


Uno Stato membro può concedere una **protezione nazionale temporanea a un'indicazione geografica**, con effetto dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio.

La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda o in cui la domanda viene ritirata.

⁶Una domanda presentata dopo che è stato richiesto o protetto come indicazione geografica nell'Unione un nome omonimo o parzialmente omonimo è respinta, a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente delle condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali tra i due nomi omonimi, tenuto conto della necessità di assicurare che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.

⁷ Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, il nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

2.1.6 Schema riassuntivo della fase nazionale



2.2 Procedure a livello di unione (Art. 21-29)

Le procedure di registrazione a livello di Unione riguardano la fase, a livello di Unione, della procedura di registrazione relativa a una domanda presentata all'autorità competente di uno Stato membro **a seguito dell'adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda a livello nazionale.**

2.2.1 Presentazione delle domande all'Ufficio (Art. 22)

La domanda è presentata **all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale** dallo Stato membro interessato.

La domanda in questione deve comprendere:

- a) il **documento unico**;
- b) la **documentazione di accompagnamento**;

c) una **dichiarazione dell'autorità competente alla quale la domanda è stata inizialmente presentata, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento;**

d) **un riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica.**

Le domande sono presentate per via elettronica, utilizzando il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all'Ufficio.

Una volta ricevuta una domanda, l'Ufficio la pubblica nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali⁸.

2.2.2 Esame della domanda e pubblicazione ai fini dell'opposizione (Art. 23)

Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio verifica che:

a) **non vi siano errori manifesti;**

b) **le informazioni fornite siano complete; e**

c) **il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme a quanto stabilito dal provvedimento.**

L'esame tiene conto dell'esito della fase nazionale della procedura di registrazione nello Stato membro interessato ed è effettuato entro sei mesi dalla ricezione della domanda⁹.

Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato, che la domanda è incompleta o inesatta, **l'Ufficio invia le proprie osservazioni all'autorità competente dello Stato membro e li invita a completare o a rettificare la domanda entro due mesi¹⁰.**

Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento sulla base dell'esame effettuato, l'Ufficio pubblica nel registro dell'Unione, a fini di opposizione, il documento unico e il riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica a norma. Viceversa, l'Ufficio respinge la domanda.

⁸ Un registro elettronico dell'Unione è istituito e mantenuto dall'Ufficio ai fini della gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

⁹ L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari all'autorità competente dello Stato membro interessato.

¹⁰ L'Ufficio informa il richiedente che la domanda sarà respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine.

2.2.3 Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale (Art. 24)

L'autorità competente di uno Stato membro informa l'Ufficio senza indebito ritardo in merito a eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali avverso la decisione dell'autorità competente che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per completare l'esame e informa il richiedente dei motivi del ritardo qualora l'autorità competente di uno Stato membro:

- a) **informi l'Ufficio che la decisione è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente esecutiva ma non definitiva;** oppure
- b) **chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali per contestare la validità della domanda.**

Quando la decisione amministrativa o giudiziaria diventa definitiva, l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'Ufficio.

2.2.4 Procedura di opposizione a livello di Unione (Art. 25)

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell'Unione, **un opponente può presentare all'Ufficio un'opposizione.**

L'Ufficio esamina l'ammissibilità dell'opposizione; **se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, al fine di raggiungere una composizione amichevole.** In qualsiasi momento durante tale periodo, e su richiesta congiunta dell'opponente e del richiedente, l'Ufficio può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi.

L'Ufficio può offrire una risoluzione alternativa delle controversie, come la **mediazione**, per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente.

Entro un mese dalla fine delle consultazioni, il richiedente comunica all'Ufficio l'esito delle stesse. **Se a seguito delle consultazioni, le informazioni pubblicate sono state modificate, l'Ufficio effettua un nuovo esame della domanda.**

Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e l'Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, **esso pubblica la domanda modificata.**

Un'opposizione si basa su uno o più dei motivi seguenti:

- a) **l'indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;**
- b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta costituisce un **termine generico**, un **omonimo** o, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, **il nome proposto è tale da indurre in errore il consumatore rispetto alla vera identità del prodotto;** oppure
- c) **la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda.**

2.2.5 Procedura relativa alla notifica di osservazioni (Art. 27)

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione nel registro dell'Unione, **un'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo**, ovvero una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, **può presentare all'Ufficio una notifica di osservazioni.**

Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali inesattezze o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda, compresa la possibile violazione di altre norme dell'Unione.

Essa non conferisce alcun diritto al suo autore né avvia una procedura di opposizione. La notifica di osservazioni non si basa sui motivi di opposizione e l'autore della notifica di osservazioni non è considerato parte della procedura.

L'Ufficio trasmette la notifica di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda, a meno che la notifica di osservazioni sia poco chiara o palesemente inesatta.

2.2.6 Decisione dell'Ufficio in merito alla domanda (Art. 29)

Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, **l'Ufficio respinge la domanda.**

Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all'esame, ritiene che siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento e che non sia pervenuta alcuna opposizione ammissibile, l'Ufficio registra l'indicazione geografica.

Se all'Ufficio è pervenuta un'opposizione ammissibile ed è stato raggiunto un accordo a seguito delle consultazioni, l'Ufficio, dopo aver controllato che l'accordo è conforme al diritto dell'Unione, registra l'indicazione geografica.

Se necessario, in caso di modifiche non sostanziali delle informazioni pubblicate, l'Ufficio aggiorna tali informazioni.

Se all'Ufficio è pervenuta un'opposizione ammissibile, ma non è stato raggiunto alcun accordo a seguito delle consultazioni, l'Ufficio verifica che l'opposizione sia fondata. **L'Ufficio valuta i motivi di opposizione in relazione al territorio dell'Unione. In base a tale valutazione, l'Ufficio respinge l'opposizione e registra il nome come indicazione geografica, oppure respinge la domanda.**

2.2.7 Periodi transitori per l'uso di un'indicazione geografica (Art. 28)

Al momento della registrazione dell'indicazione geografica **l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola i requisiti per la protezione delle IG di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati** purché un'opposizione ammissibile alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata abbia dimostrato che:

- a) **la registrazione dell'indicazione geografica pregiudicherebbe l'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale ai fini della denominazione del prodotto; oppure**
- b) **tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome ai fini della denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda**


L'Ufficio può concedere un periodo transitorio fino a 15 anni o può decidere di prorogare il periodo transitorio di cinque anni concesso fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

- a) **il nome sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione all'Ufficio;**
- b) **l'uso del nome non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome registrato come indicazione geografica; e**
- c) **tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica dei prodotti.**

Nell'ottica di raggiungere l'obiettivo a lungo termine della conformità al disciplinare di produzione da parte di tutti i produttori di un prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica interessata, uno Stato membro può stabilire, a fini di conformità con il relativo disciplinare di produzione, un periodo transitorio massimo di

dieci anni, con effetto dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente il prodotto in questione, utilizzando in modo continuativo il nome di cui trattasi durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'autorità competente dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

2.2.8 Schema riassuntivo delle procedure a livello di Unione



3. Decisione della Commissione in merito alla domanda (Art. 30)

Per quanto riguarda le domande, **la Commissione può**, in qualsiasi momento prima della fine della procedura di registrazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o dell'Ufficio, **avocare a sé il potere decisionale in merito alla domanda qualora la registrazione dell'indicazione geografica proposta possa essere contraria all'ordine pubblico o qualora tale registrazione o il rigetto della domanda possa pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione.**

4. Modifica del disciplinare di produzione (Art. 31)

Il richiedente in nome del quale è stata registrata un'indicazione geografica ovvero un produttore che utilizza un'IG può richiedere **l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione** di tale indicazione geografica registrata.

Le modifiche del disciplinare di produzione sono classificate in due categorie:

- a) **le modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione; e**
- b) **le modifiche ordinarie da esaminare a livello di Stato membro o di paese terzo.**

Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se richiede una revisione del documento unico e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) **la modifica consiste in un cambiamento del nome protetto come indicazione geografica o dell'uso di tale nome;**
- b) **sussiste il rischio che la modifica pregiudichi il legame tra la zona geografica e il prodotto di cui al documento unico; oppure**
- c) **la modifica comporta restrizioni alla commercializzazione del prodotto.**

In relazione a una richiesta di modifica dell'Unione si applicano, *mutatis mutandis*, le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione.

L'Ufficio pubblica, una volta approvate, le modifiche dell'Unione e ordinarie nel registro dell'Unione.

Qualsiasi modifica del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica registrata diversa da quella dell'Unione, è considerata una modifica ordinaria e rientra nella competenza dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto. Le modifiche ordinarie, una volta approvate, sono comunicate all'Ufficio dalla pertinente autorità competente.

Una modifica ordinaria è considerata temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare di produzione risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario da parte delle autorità pubbliche, da disastri naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti oppure da un disastro provocato dall'uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attentato terroristico.

Se una richiesta di modifica dell'Unione relativa a un'indicazione geografica che designa un prodotto originario di uno Stato membro riguarda anche modifiche ordinarie, **solo la modifica dell'Unione è esaminata dall'Ufficio o dalla Commissione.** Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro interessato o l'Ufficio può invitare il richiedente in nome del quale è stata registrata l'indicazione geografica a modificare altri elementi del disciplinare di produzione.

5. Cancellazione (Art. 32)

La registrazione di un'indicazione geografica è cancellata qualora l'indicazione geografica sia stata registrata in violazione ai requisiti espressi nel Regolamento.

La registrazione di un'indicazione geografica registrata può inoltre essere cancellata qualora:

- a) **la conformità al disciplinare di produzione da parte del prodotto non possa più essere garantita;**
- b) **non sia stato immesso sul mercato per un periodo continuativo di almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.**

La registrazione di un'indicazione geografica può altresì essere cancellata su richiesta del richiedente in nome del quale è stata registrata.

La Commissione o l'Ufficio possono avviare una procedura di cancellazione di propria iniziativa. Le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli articoli si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura di cancellazione.

6. Ricorso (Art. 33)

Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal provvedimento che abbia subito un pregiudizio da una decisione adottata dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale **può ricorrere contro tale decisione presso le commissioni di ricorso**¹¹.

L'atto di ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata; inoltre, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata va presentata all'Ufficio una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

In seguito all'esame della ammissibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito. Il ricorso ha effetto sospensivo ed una decisione dell'Ufficio che non è stata impugnata ha effetto il giorno successivo.

Per assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, **l'Ufficio offre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ad esempio i servizi di mediazione.**

Ognuna delle parti del procedimento di ricorso, così come ciascuno Stato membro, **può impugnare la decisione delle commissioni di ricorso entro due mesi dalla data di notifica della decisione delle stesse dinanzi al Tribunale.** Il ricorso può essere presentato in seguito

¹¹ Gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nel ricorso

ad una violazione delle forme sostanziali o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei Trattati UE, o ancora per abuso di potere.

L'Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso avverso la sentenza, della Corte di giustizia.

7. Protezione delle indicazioni geografiche (Art. 40)

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione sono protette da:

a) **qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione**, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta;

b) **qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione¹² del nome protetto come indicazione geografica**, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o **se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile;**

c) **qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l'utilizzo per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;**

d) **qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.**

La protezione delle indicazioni geografiche si applica anche:

a) **alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica in tale territorio;** e

b) **alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.**

L'associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre merci nell'Unione, nella normale prassi commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali merci, compreso

¹² L'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata.

l'imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in violazione dei requisiti per la protezione delle indicazioni geografiche.

Un'indicazione geografica protetta a norma del Regolamento non diventa un termine generico all'interno dell'Unione. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce una violazione.

8. Compiti delle associazioni di produttori (Art. 45)

Le associazioni di produttori devono consentire a tutti i produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica di aderire all'associazione di produttori in qualsiasi momento.

Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori di un'associazione di produttori anche di **organismi pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.**

Le associazioni di produttori devono garantire che i produttori membri dell'associazione provvedano alla continua conformità al disciplinare di produzione corrispondente quando utilizzano l'indicazione geografica protetta e il simbolo dell'Unione sul mercato.

Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i diritti seguenti e svolgere i compiti seguenti:

- a) elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni** per garantire la conformità delle fasi di produzione al disciplinare di produzione;
- b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale** direttamente collegato al prodotto;
- c) assumere impegni in materia di sostenibilità**, siano essi compresi nel disciplinare di produzione o separati da quest'ultimo;
- d) adottare misure per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica;**
- e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione;**
- f) sviluppare attività volte a garantire che il prodotto designato dall'indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione; e**
- g) adottare qualsiasi altro provvedimento per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica.**

9. Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull'autodichiarazione (Art. 51)

Per un prodotto designato da un'IG e originario dell'Unione, la verifica della conformità al disciplinare di produzione corrispondente è effettuata mediante un'**autodichiarazione**, ovvero un documento in forma armonizzata in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato indicano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente.

I produttori presentano un'autodichiarazione all'autorità competente prima dell'immissione del prodotto sul mercato e, successivamente alla sua introduzione, ogni tre anni. In caso di modifiche al disciplinare di produzione che incidano sul prodotto interessate, l'autodichiarazione va aggiornata.

Se dopo una verifica ritiene che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete e coerenti e non ha altre riserve, **l'autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all'uso dell'IG per il prodotto in questione (o rinnova il certificato già esistente)**. In caso di evidenti errori o incongruenze nell'autodichiarazione, **il produttore ha la possibilità di completarla o correggerla**.

La verifica basata sull'autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche la conformità del prodotto al disciplinare di produzione.

Al fine di verificare la conformità del prodotto oggetto di un'autodichiarazione, i controlli, che possono avere luogo prima e dopo l'immissione del prodotto sul mercato, sono effettuati, sulla base di un'analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati dall'IG, da

a) **l'autorità competente; o**

b) **uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli.**

In caso di non conformità, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.

Modulo standard autodichiarazione

GU L del 27.10.2023

IT

ALLEGATO I

MODULO STANDARD PER L'AUTODICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 51

 Autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

1. Nome e indirizzo del produttore: ...

[Indicare il nome e l'indirizzo dell'operatore (impresa o produttore individuale) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato dell'impresa o del produttore, che firma l'autodichiarazione per conto dell'impresa o del produttore]

2. Associazione di produttori: ...

[Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo dell'associazione di produttori di cui il produttore fa parte]

3. Nome e tipo di prodotto: ...

[Indicare il nome con tutte le proprietà con cui il prodotto designato dall'indicazione geografica è o sarà commercializzato nonché la tipologia merceologica in cui rientra il prodotto]

4. Stato del prodotto: ...

[Precisare se il prodotto è già sul mercato o no]

5. Siti di produzione: ...

[Indicare tutti i siti di produzione, con indirizzo, recapiti e attività (fasi di produzione conformemente al disciplinare di produzione) ivi svolte]

6. Nome, numero e data di registrazione dell'indicazione geografica : ...

[Il presente requisito può essere soddisfatto allegando all'autodichiarazione il corrispondente estratto elettronico del registro]

7. Documento unico: ...

[Indicare le informazioni del documento unico: il nome e la descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura, compreso l'eventuale uso del simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette, nonché una definizione concisa della zona geografica]

8. Descrizione delle misure prese dal produttore per garantire la conformità del prodotto al disciplinare di produzione: ...

[Indicare tutte le misure (controlli e verifiche) adottate dal produttore stesso, dall'associazione di produttori o da un terzo successivamente alla presentazione dell'ultima autodichiarazione, unitamente a una sintesi di ciascuna misura della tabella sottostante]

Punto di controllo ⁽¹⁾	Valore di riferimento ⁽²⁾	Autocontrollo (AC) Controllo interno (CI) o controllo esterno (CE) ⁽³⁾	Frequenza ⁽⁴⁾	Persona responsabile del controllo	Metodo di controllo	Documento di riferimento

⁽¹⁾ Punto di controllo: la fase o le fasi del punto di controllo del processo di produzione in cui è applicata la misura di controllo.

⁽²⁾ Valore target di riferimento, se del caso, che deve essere conseguito presso il punto di controllo.

⁽³⁾ AC: controllo eseguito dal produttore; CI: controllo eseguito dall'associazione di produttori; CE: controllo eseguito da un organismo di certificazione dei prodotti o una persona fisica.

⁽⁴⁾ Frequenza: intervallo tra i controlli.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI:).

IT

GU L del 27.10.2023

9. Informazioni supplementari: ...

[Indicare ogni altra informazione ritenuta pertinente per la valutazione di conformità del prodotto al disciplinare di produzione, ad es. campioni di etichetta se nel disciplinare di produzione in questione sono previste norme relative all'etichettatura]

10. Dichiarazione di conformità ai requisiti del disciplinare di produzione:

Con la presente dichiaro che il prodotto di cui sopra, con le relative caratteristiche e componenti, è conforme al disciplinare di produzione corrispondente. Sono stati eseguiti tutti i controlli e tutte le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità.

Sono consapevole del fatto che, in caso di falsa dichiarazione, possono essere imposte sanzioni.

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):

10. Tasse (Art. 65)

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse a copertura dei costi della fase nazionale delle procedure previste dal presente regolamento, segnatamente i costi sostenuti per il trattamento delle domande, delle opposizioni, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione, delle richieste di cancellazione e dei ricorsi.

Le tasse esigibili a norma del presente regolamento sono ragionevoli e proporzionate e tengono conto della situazione delle MPMI al fine di favorire la competitività dei produttori. L'importo di tali tasse non supera i costi sostenuti per l'esercizio dei compiti a norma del presente regolamento.

La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame.

